



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti del procedimento d'urgenza iscritto al n. 3065-1/2020 r.g.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 agosto 2020;

rilevato che con ricorso depositato il 17 luglio 2020 ~~██████████~~ premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/2016 quale docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso AB24 - Lingua e cultura straniera, inglese - posto normale) con attuale titolarità presso l'Istituto "E. Fermi" di Reggio Calabria e di essere stata assegnata provvisoriamente solo per l'a.s. 2019/2020 a Messina, ha avanzato tra l'altro domanda cautelare al fine di ottenere il proprio trasferimento, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/1992 per l'assistenza alla madre disabile, nella sede disponibile presso il comune, i distretti o la provincia di Messina, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate nell'istanza amministrativa;

che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

che le circostanze di fatto allegare dall'istante in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire della chiesta precedenza risultano adeguatamente comprovate dalla documentazione prodotta, non contestata;

che l'art. 33 della legge n. 104/1992, al comma 5, attribuisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;

che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatasi con riferimento a tale norma, attraverso una lettera sistematica e teleologica della suddetta disciplina il diritto di

ordina alle amministrazioni resistenti di provvedere all'immediato trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'Istituto MEIS023001 - IIS BORGHESE - Faranda di Patti quale docente di scuola secondaria di II grado, classe di concorso AB24 inglese – posto normale, con la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992;

spese al merito.

Messina, li 20.8.2020

Il Giudice del Lavoro

Valeria Totaro

